

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA IN PONTEDERA VIA MANZONI	2
PREAMBOLO	2
ART. 1 - FINALITÀ DELLA STRUTTURA	2
ART. 2 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI	3
ART. 3 - SOGGETTI ASSISTIBILI	4
ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO	4
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA	4
ART. 6 - CARTELLA PERSONALE	5
ART. 7 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA	5
ART. 8 - PERSONALE	6
ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA	6
ART. 10 - DIMISSIONI	7
ART. 11 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO	7



COMUNE DI PONTERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA IN PONTERA VIA MANZONI

PREAMBOLO

Il Comune riconosce , come fondamentali nell'ambito degli interessi della comunità locale , la promozione e tutela dei diritti dei minori , la loro qualità della vita , nonché la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza , il cui sviluppo deve concretizzarsi con assoluta preferenza nella famiglia naturale , adottiva o affidataria , in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 , degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della legge 28 agosto 1997 n. 285 .

ART. 1 - FINALITÀ DELLA STRUTTURA

1. Il Centro di accoglienza per minori si configura come una comunità a dimensione familiare, a carattere educativo-riabilitativo , finalizzata ad accogliere minori da 12 a 18 anni, privi di famiglia o con nuclei familiari in difficoltà , che non possano assicurare l'armonico sviluppo della loro personalità , anche per periodi di tempo limitati .

Possono essere ammessi minori al di sotto di 12 anni solo per particolari situazioni motivate dall'équipe distrettuale che propone l'ammissione e autorizzate dal Responsabile della struttura.

La struttura si propone di sostenere il processo evolutivo dei ragazzi accolti, mediante un'organizzazione della vita che permetta relazioni stabili ed affettivamente significative tra minori ed adulti.

2. Il Centro di accoglienza è situato in un appartamento di civile abitazione, posto nel centro della città, capace di ospitare fino a quattro minori di ambo i sessi, con età preferibilmente compresa tra i 12 e i 18 anni di età. Per la condizione logistica presente nell'appartamento possono essere ospitate, per situazioni di urgenza ed emergenza, fino a n. 2 minori in età compresa tra i 6 e i 18 anni.

3. A fronte di particolari ed improcrastinabili esigenze di intervento su minori in stato di abbandono , potranno essere destinati alla pronta accoglienza posti destinati alla permanenza in comunità , per un periodo non superiore ad un mese, previo parere obbligatorio e vincolante del responsabile della struttura in ordine alla sostenibilità dell'intervento rispetto ai minori già presenti nella comunità .

4. Nel caso in cui il Centro non sia gestito direttamente dal comune, sarà stilato specifico atto con la Ditta appaltatrice in cui verranno regolamentati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; sarà individuata la responsabilità per la conservazione dell'immobile e degli arredi, stabilendo criteri e modalità di gestione del servizio che, comunque, dovrà improntarsi alle norme stabilite dal presente regolamento.

5. Al fine di adeguare costantemente il servizio ai bisogni dell'utenza ed al mutare delle esigenze della comunità locale, trimestralmente, sarà verificata la validità del progetto educativo del servizio.

Il progetto educativo del servizio verificato da parte dell'équipe educativa con il concorso dell'équipe distrettuale permette di operare una programmazione della struttura e della vita organizzata interna in relazione ai servizi e alle istituzioni presenti nella comunità locale o da attuarsi al fine di operare il previsto raggiungimento delle finalità del Centro.

ART. 2 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. La finalità degli inserimenti sono diversificate secondo l'obiettivo previsto nel progetto educativo individuale. Il progetto educativo individuale deve essere concordato tra gli operatori interessati, di norma, entro quarantacinque giorni dall'ingresso del minore.

2. Per ogni minore accolto nella struttura dell'accoglienza, deve essere redatto collegialmente dal responsabile della struttura, dall'équipe interna e dall'équipe distrettuale, i quali mantengono durante tutto il corso dell'affidamento, ognuno per la propria competenza, la responsabilità complessiva di ogni minore e della sua famiglia, un progetto educativo individuale, con il quale viene definito l'intervento operativo a cui attenersi.

3. In particolare il progetto individuale ha lo scopo:

- a) di puntualizzare gli interventi da attuare e le esperienze da far compiere al minore, al fine di assicurargli le condizioni per un normale processo di crescita,
- b) di puntualizzare gli interventi da attuare per modificare il contesto familiare e ambientale in vista del suo rientro, in tutti i casi in cui sia stata espressa una valutazione positiva sulle possibilità di cambiamento della famiglia,
- c) di indicare le prospettive, le fasi e i tempi per il reinserimento del minore nel suo normale ambiente di vita, oppure di definire altre soluzioni in rapporto alla condizione del minore (affidamento familiare, adozione, altro),
- d) di precisare la divisione dei compiti per l'attuazione del progetto tra responsabile della struttura, educatori, équipe distrettuale e altri organismi presenti nel progetto.

4. Il progetto educativo individuale è uno strumento di lavoro da aggiornare costantemente da parte degli operatori tenuti ad attuarlo, prevedendo appositi incontri di verifica.

5. Per i soggetti ammessi d'urgenza e nello spazio riservato alla pronta accoglienza, il responsabile della struttura e l'équipe interna devono provvedere, entro quindici giorni, a predisporre in collaborazione dei servizi territoriali competenti, un piano d'intervento volto a dare al minore una situazione stabile.

6. Oltre alle finalità dirette a restituire al minore il proprio equilibrio di vita, il Centro deve concorrere, tramite attività rivolte agli addetti ai servizi di pubblica utilità ed alla cittadinanza in genere, alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prospettando anche forme di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale nonché di integrazione degli interventi in atto o programmati da parte dei soggetti istituzionalmente rivolti alla tutela dei minori.

ART. 3 - SOGGETTI ASSISTIBILI

1. Sono soggetti assistibili, con interventi di pronta accoglienza, i minori di età compresa tra i 6 anni e i 18 anni di età, trovati dalla pubblica autorità in stato di abbandono, nel Comune di Pontedera e nel territorio dei comuni i quali abbiano richiesto e stipulato apposito atto di convenzione. Per quei comuni che avranno provveduto alla gestione dei servizi attribuendone le funzioni all'azienda U.S.L. sarà stipulata apposita convenzione tra Comune di Pontedera e azienda U.S.L..

2. Sono assistibili con interventi di accoglienza i minori con età preferibilmente compresa tra i 12 e i 18 anni di età, la cui richiesta di ammissione accompagnata da una relazione redatta dall'équipe distrettuale, sia ritenuta accettabile dal responsabile della struttura che avrà valutato se la situazione del minore, come descritta, può essere adeguatamente trattata dalla struttura e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri esistenti nel gruppo degli ospiti.

3. La relazione che accompagnerà la richiesta di ingresso del minore dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e le ipotesi di interventi sul minore e sulla famiglia per valutare la possibilità di accoglienza.

ART. 4 - CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO

1. Accertata l'ammissibilità, il minore viene accompagnato dal Servizio Sociale o da un componente l'équipe distrettuale presso la struttura per una prima presa di contatto con gli operatori, con i ragazzi e con l'ambiente.

2. Le ammissioni di minori nella forma del pronto accoglimento possono avvenire stante le caratteristiche di urgenza ed emergenza anche direttamente da parte delle autorità pubbliche senza l'anello di raccordo dell'équipe distrettuale.

3. Compete di norma al servizio sociale distrettuale assumere le iniziative utili affinché il minore esegua gli accertamenti sanitari di cui nella deliberazione n. 489 del Consiglio Regionale Toscano del 15/12/1987.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA

1. L'organizzazione di vita dovrà essere atta a:

- a) favorire il compimento per il minore di un'esperienza individualmente determinante per la propria evoluzione e maturazione personale, mediante un'organizzazione della vita che permetta relazioni stabili e su cui si baserà la conduzione della comunità;
- b) favorire la partecipazione di tutti, ciascuno in rapporto al ruolo che riveste al suo interno, alla gestione della vita della casa, valorizzando i momenti di incontro propri del quotidiano e frutto di un autentico dialogo educativo.

2. La struttura deve collegarsi con i servizi scolastici, sportivi, culturali presenti nel territorio e rappresentare un punto di riferimento intorno al quale convogliare e sollecitare l'attenzione e la solidarietà della comunità locale rispetto alle problematiche del disagio minorile.

3. I minori usufruiranno, nel caso in cui non si possano mantenere i servizi del proprio distretto, dei servizi socio-sanitari presenti nel distretto in cui è ubicata la struttura.

ART. 6 - CARTELLA PERSONALE

1. La cartella personale del minore è formata dalle seguenti sezioni:
 - a) amministrativa: per la documentazione anagrafica, per gli atti dell'ente locale e/o dell'autorità giudiziaria di pubblica sicurezza, concernenti l'affidamento,
 - b) sociale e psicologica: per le relazioni prodotte dai servizi locali che hanno proposto l'ammissione
 - c) educativa: per la documentazione del lavoro educativo compiuto dal servizio residenziale (osservazione, progetto educativo individuale, evoluzione del soggetto e della situazione familiare e ambientale, verifiche del progetto educativo e sue variazioni),
 - d) sanitaria: per la documentazione prevista dal protocollo degli accertamenti sanitari di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 15 dicembre 1987, n. 489 e per la tessera individuale.
 - e) scuola, formazione professionale, lavoro
2. La documentazione di ciascuna sezione può essere raccolta anche in distinti fascicoli.
3. La cartella personale viene costantemente aggiornata dagli operatori che, a diverso titolo, seguono il minore.
4. La cartella personale deve essere custodita e tutelata nel carattere della riservatezza e della segretezza.

ART. 7 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

1. I servizi residenziali e semiresidenziali per minori sono coordinati da un responsabile.
2. Il responsabile deve possedere almeno i requisiti di formazione del personale educativo indicati al successivo art. 7, inoltre deve aver compiuto valide esperienze in campo educativo e avere attitudini e competenze di natura gestionale, tali da consentire di svolgere, in modo adeguato, i seguenti compiti:
 - a) tenere i rapporti con il gestore del servizio e con gli enti affidanti,
 - b) coordinare l'attività degli operatori della struttura,
 - c) promuovere il lavoro di équipe per la formulazione, la verifica e l'aggiornamento del progetto educativo individuale, assicurandosi l'apporto degli operatori esterni, comunque interessati al minore,
 - d) predisporre, con la collaborazione delle componenti interessate, il progetto educativo generale della struttura; organizzare periodicamente momenti di verifica e di aggiornamento del progetto medesimo,
 - e) promuovere i progetti di formazione e aggiornamento del personale e adottare le opportune iniziative per la loro realizzazione,
 - f) controllare che siano tenuti aggiornati, a cura degli operatori, il registro delle presenze e la cartella personale,
 - g) trasmettere semestralmente al Giudice Tutelare del luogo l'elenco di tutti i minori ospiti, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4°, della legge n. 184/83,
 - h) comunicare al Direttore Generale dell'U.S.L. e al Sindaco del cui territorio è ubicata la struttura l'ammissione e la dimissione dei minori, indipendentemente da chi abbia provveduto a disporre l'affidamento; provvedere inoltre a comunicare l'ammissione e la dimissione dei minori all'ente che ha disposto l'affidamento,
 - i) coordinare e controllare la gestione della struttura nelle sue diverse attività e curare il buon andamento della vita comunitaria, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e dei regolamenti vigenti.
3. Il responsabile della struttura deve aver cura che nella cartella personale del minore siano adeguatamente documentate tutte le fasi del lavoro compiuto: studio della situazione del minore, valutazione, progetto educativo individuale, interventi significativi, risultati delle verifiche, motivazione delle dimissioni.

ART. 8 - PERSONALE

1. Il personale addetto dovrà operare in stretto collegamento con il Servizio Sociale competente, l'U.O. di Psicologia e di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda U.S.L. n.5 , con l'autorità scolastica e con l'autorità giudiziaria privilegiando il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento di contatti, il più possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari .

2. Il personale educativo dovrà essere di ambo i sessi. I turni del personale devono essere articolati in modo da assicurare la stabilità del rapporto delle figure adulte di riferimento con i minori. L'organico del personale educativo deve essere definito in rapporto a questa esigenza di stabilità e continuità del rapporto.

3. Gli educatori rivestono una funzione pedagogica unica che comporta una responsabilizzazione ed una autonomia operativa individuale e, di contro, una gestione collegiale delle problematiche emergenti nella comunità, da verificarsi sistematicamente con tutti i servizi interessati e, ove opportuno, con i ragazzi.

- Agli educatori compete la corretta impostazione del servizio sotto il profilo psico-pedagogico, implicando questo la formazione, l'educazione, il sostegno e la ricerca di sbocchi professionali e lavorativi per ciascun minore, in stretta collaborazione con gli operatori del territorio.
- Competono altresì loro, quelle mansioni attinenti lo svolgimento della vita comunitaria, che rivestono valenza educativa e nelle quali potranno essere coinvolti anche i minori.
- Gli altri operatori previsti nella struttura, personale ausiliario, svolgono quelle mansioni proprie del loro ruolo, attinenti al normale funzionamento della casa nel suo complesso.

4. Il numero degli educatori operanti nella comunità deve essere adeguato in rapporto al numero dei minori ed alle problematiche da essi presentate e tale da garantire la presenza notturna e la reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro, anche nelle festività per il servizio di pronto accoglimento.

L'orario di lavoro si articola a turni con ingressi differenziati, assicurando ai minori la stabilità del rapporto con le figure di riferimento.

5. Presso la struttura dovrà essere tenuto il registro del personale nel quale saranno indicate le mansioni e le responsabilità e il registro delle presenze.

6. Il personale deve essere in possesso della prescritta tessera sanitaria da conservare agli atti del servizio.

7. Saranno stipulate apposite polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o responsabilità civile verso terzi o provocati dai minori, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno dei servizi medesimi.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA

1. L'importo mensile della retta di ricovero è determinato dal costo del servizio desunto dal conto consuntivo dell'anno precedente, salvo conguaglio alla scadenza della convenzione, suddiviso per il numero massimo di minori ammissibili (sei) con decurtazione di eventuali contributi finanziari statali e/o regionali.

2. I criteri e le modalità di pagamento della retta saranno oggetto di specifica convenzione da stipulare con l'Azienda U.S.L. n. 5 per i comuni i quali hanno disposto l'attribuzione dei servizi sociali per tale utenza e direttamente con i comuni che gestiscono servizi in favore di minori.

3. L'individuazione dell'Ente tenuto al pagamento della retta è determinata dalla residenza anagrafica del minore.

4. Dove non sia possibile il riferimento della residenza anagrafica, come minori in stato di abbandono o nomadi, la retta verrà addebitata al Comune sul cui territorio sia stato ritrovato il minore.

5. Nei casi di affidamento consensuale del minore alla struttura , l'équipe distrettuale , d'intesa con il responsabile del servizio sociale del Comune , potrà determinare una quota di compartecipazione della famiglia alla retta , rapportata al reddito della famiglia stessa .

ART. 10 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni del minore dalla struttura cui è affidato si attuano al momento che gli operatori che hanno predisposto il piano educativo individuale, giudicando raggiunti gli obiettivi del progetto educativo individuale concordano che il minore può tornare nella propria famiglia o può accedere ad altra situazione stabile.

2. Gli operatori in precedenza indicati possono proporre le dimissioni del minore quando sopraggiungono condizioni che rendono inattuabile il progetto educativo concordato in rapporto alle capacità operative del servizio. Le dimissioni si effettuano, tuttavia, quando sia stata individuata una situazione alternativa d'intesa con i servizi distrettuali.

3. Gli enti competenti attiveranno tutte le risorse disponibili per concretizzare lo strumento dell'affidamento e dell'adozione. Inoltre, saranno programmati e realizzati tutti gli interventi utili a predisporre esperienze di autonomia gestionale del ragazzo, con l'attuazione di progetti individuali previsti nel regolamento per l'emergenza abitativa fino al raggiungimento di una autonomia abitativa in concomitanza dell'autonomia economica.

ART. 11 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO

1. La verifica della validità della struttura viene effettuata con le riunioni quadrimestrali tra il responsabile della struttura ed il Funzionario responsabile del Servizio Sociale Comunale. La relazione puntuale da parte del Responsabile della struttura del progetto educativo del servizio permette di prevedere e concretizzare quelle modifiche tecniche-organizzative per produrre sempre più un migliore servizio.

2. Potranno essere attuate apposite verifiche coinvolgendo strutture e associazioni territoriali che operino nel settore, oppure semplici cittadini, con proposte presentate dal Responsabile della struttura.

3. Il Comune è tenuto altresì a verificare gli standard qualitativi del servizio a mezzo di apposite metodologie ed indicatori , che saranno messi a disposizione degli operatori e di terzi interessati , tutelando in ogni caso il diritto all'anonimato degli ospiti della struttura .

Approvato con Del. C.C. n.108 del 30.9.1997

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 7/11/97 al 22/11/97

[| INDICE |](#)